XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
Commissioni riunite (I e V)	»	6
Commissioni riunite (V e VI)	»	9
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	»	11
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	14
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	15
NADICE CENTERALE		
INDICE GENERALE	>>	25

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.



COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni V e IV) (Esame e conclusione – Parere con condizione)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Lunedì 4 agosto 2008. — Presidenza del presidente Franco STRADELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.15.

Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e IV).

(Esame e conclusione – Parere con condizione).

Lino DUILIO, *relatore*, desidera preliminarmente ringraziare il rappresentante del Governo per l'attenzione e l'assiduità con cui segue i lavori parlamentari concernenti il provvedimento in esame, già testimoniata ampiamente durante l'attività delle Commissioni di merito.

Stante la brevità dei tempi disponibili per la trasmissione a queste ultime, ormai prossime alla conclusione della fase referente, del parere che sarà adottato in questa sede, si limita ad illustrare la proposta di parere da lui predisposta nei seguenti termini:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1386/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 9 luglio 2008;

rilevato che durante il procedimento di conversione presso la Camera dei Deputati il testo del provvedimento è stato notevolmente modificato e che le ulteriori modifiche sostanziali apportate dal Senato, aventi complessivamente una portata limitata, riguardano esclusivamente disposizioni introdotte in questa sede in prima lettura (in particolare, agli articoli 20, 21, 60, e 82);

evidenziato tuttavia l'inserimento, nel disegno di legge di conversione, di una nuova norma di carattere « sostanziale », volta a prorogare i termini di esercizio di una delega legislativa (sui cui schemi attuativi sono peraltro già stati espressi i pareri delle competenti Commissioni parlamentari nonché dello stesso Comitato per la legislazione), circostanza che, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione », interpretandosi il citato limite di contenuto secondo quanto ribadito anche in occasione del parere reso lo scorso 9 luglio come volto ad impedire che nel testo o nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite:

segnalato che può considerarsi superata la condizione soppressiva formulata in relazione all'articolo 60, comma 6, del testo originario, motivata dalla coincidenza con una identica disposizione già introdotta dalla Camera nel decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, in quanto quest'ultima è espressamente abrogata dall'articolo 60 (come rilevato nel comunicato della Presidenza della Repubblica del 24 luglio 2008 che ha accompagnato la promulgazione del decreto-legge n. 93: «il Presidente ha proceduto alla promulgazione dopo aver preso atto che il decretolegge n. 112 del 2008 in materia finanziaria, nel testo risultante dalla legge di conversione approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati e attualmente all'esame del Senato, prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 93 che affronta in modo inappropriato il delicato tema della flessibilità del bilancio»); peraltro, l'attuale formulazione dell'articolo 60, al comma 5, prevede strumenti di flessibilità del bilancio sottoposti ad un controllo parlamentare preventivo (gli schemi dei decreti ministeriali sono sottoposti al doppio parere delle Commissioni parlamentari, in alcuni casi addirittura vincolanti), nonché ad una sorta di ratifica successiva, dal momento che essi devono risultare dal disegno di legge di assestamento e perdono efficacia *ex tunc* in caso di mancata approvazione della variazione di bilancio corrispondente;

valutate, infine, positivamente le modifiche apportate dal Senato all'Allegato A, richiamato dall'articolo 24, che hanno proceduto a correggerne ulteriormente i contenuti della versione originaria dell'allegato, già modificata alla Camera, ad esempio eliminando la gran parte delle ripetizioni di atti normativi ed escludendo dall'abrogazione talune leggi ancora produttive di effetti;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprima la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, al comma 3, del disegno di legge di conversione - destinata a prorogare di ulteriori tre mesi il termine contenuto nella legge comunitaria 2004 (segnatamente all'articolo 1, comma 5, della legge n. 62 del 2005), entro cui il Governo ha la facoltà di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al ricongiungimento familiare per gli stranieri immigrati in Italia (attuazione disposta dal decreto legislativo n. 286 del 1998 come novellato dal recente decreto legislativo n. 5 del 2007) e della direttiva 2004/38/CE, sulla libertà dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (attuazione contenuta nel decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, a sua volta già modificato con il decreto legislativo n. 32 del 2008) - in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento in esso di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se destinata a prorogare il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lettera *a*) della legge n. 400 del 1988 ».

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel prendere atto dei rilevi evidenziati nella proposta di parere, osserva tuttavia che la censura relativa all'incidenza su disposizioni di delega legislativa, pur astrattamente giustificabile, non risulta del tutto condivisibile, dal momento che la prassi parlamentare conosce ed ammette ampiamente la possibilità di inserimento di norme di delega, non all'interno del testo di un decreto-legge, ma nell'ambito del disegno di legge di conversione, come avvenuto appunto nel caso di specie; si tratta peraltro non del conferimento di una nuova delega, ma della proroga del termine di esercizio, previsione la cui presenza potrebbe ritenersi ammissibile anche all'interno dello stesso testo del decreto-legge e non solo nell'ambito del disegno di legge di conversione. Con riguardo al merito della disposizione, poi, ritiene che non possa essere trascurato il fatto che la proroga riguardi anche una delega legislativa di peculiare interesse politico, che scade nel corso del periodo estivo e per la quale sono dunque evidenti i motivi di urgenza che hanno imposto di allungare i termini di esercizio.

Franco STRADELLA, presidente, precisa che la prassi parlamentare cui il sottosegretario ha inteso richiamarsi trova spazio esclusivamente presso il Senato, mentre è noto che, nell'ambito dei procedimenti di conversione dei decreti-legge alla Camera dei Deputati, non sono consentiti interventi emendativi - siano essi riferiti al decreto-legge o alla legge di conversione - destinati a conferire deleghe legislative o a modificare disposizioni concernenti deleghe già attribuite all'Esecutivo. Si tratta di una linea interpretativa che viene sviluppata nella giurisprudenza costante del Comitato per la legislazione nel senso di richiedere la soppressione di quelle norme inserite al Senato che abbiano l'effetto di incidere su deleghe legislative. Spetterà poi ovviamente alle Commissioni di merito la valutazione del seguito da dare alla condizione posta dal Comitato, che non ha effetti vincolanti.

Lino DUILIO, *relatore*, nel comprendere le motivazioni politiche addotte dal rappresentante del Governo e delle obiettive difficoltà di dar corso alle indicazioni fornite nel parere, rileva tuttavia l'esigenza di agire in coerenza con la costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione e, dunque, di formulare in ogni caso una condizione soppressiva della disposizione inserita nel disegno di legge di conversione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione	
della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441 Governo (Seguito dell'esame	
e rinvio)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

SEDE REFERENTE

Lunedì 4 agosto 2008. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.20.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, richiamando quanto già comunicato nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite del 31 luglio scorso, segnala che i presidenti delle Commissioni X

Attività produttive e XI Lavoro gli hanno trasmesso una lettera con cui, nel rilevare che significative disposizioni del provvedimento investono la competenza delle loro Commissioni, invitano le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di sottoporre all'Assemblea la proposta di stralciare tali disposizioni. Si tratta in particolare, per quel che concerne la Commissione X, degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 13, contenuti nel titolo I capo I in materia di impresa, degli articoli 15, 16, 17 e 18, contenuti nel titolo I capo III in materia di energia, dell'articolo 31 recante progetti di innovazione industriale e dell'articolo 70 concernente SACE SpA e, per quel che concerne la Commissione XI, dell'articolo 23, recante delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti, dell'articolo 32, recante misure per il lavoro sommerso, dell'articolo 37, recante territorializzazione delle procedure concorsuali, dell'articolo 38, recante mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche e dell'articolo 39 in materia di aspettativa.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, concordemente con il collega Corsaro, rela-

tore per la V Commissione, esprime un orientamento favorevole in ordine alla richiesta di stralcio formulata dai presidenti delle Commissioni X ed XI. In particolare, per quanto concerne lo stralcio di disposizioni richiesto dal presidente della X Commissione, ritiene che esso possa essere integrato con gli articoli 3, in materia di distretti produttivi e reti di impresa, 10, in materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, 11, in materia di beni contraffatti, 12, in materia di contrasto della contraffazione, e 22, in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Per quanto concerne lo stralcio di disposizioni richiesto dal presidente della XI Commissione, ritiene, inoltre, che esso possa essere integrato con gli articoli 24, recante delega al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 65, in materia di certificazione, 66, in materia di conciliazione e arbitrati, e 67, in materia di decadenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento di licenziamento. Rileva che gli articoli complessivamente stralciati dal provvedimento sarebbero pertanto, con riferimento alla richiesta avanzata dalla X Commissione, gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 31 e 70 e con riferimento alla richiesta avanzata dalla XI Commissione gli articoli 23, 24, 32, 37, 38, 39, 65, 66 e 67. Unitamente al collega Corsaro, sottopone quindi alle Commissioni riunite I e V la proposta di deliberare lo stralcio degli articoli sopra richiamati.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in ordine alla proposta formulata dai relatori, si rimette alle decisioni delle Commissioni, pur rilevando che, anche ai fini di una rapida approvazione parlamentare di tutte le disposizioni contenute nel provvedimento, sarebbe forse preferibile mantenere una visione unitaria delle stesse.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, chiede al rappresentante del Governo di precisare meglio la propria posizione, ricordando

che nella riunione del 31 luglio dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite era emerso un orientamento favorevole ad accedere alle richieste di stralcio avanzate dai presidenti delle Commissioni X e XI, anche a seguito della disponibilità in tal senso manifestata in quella sede dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Rileva che, qualora il Governo mutasse la propria opinione rispetto a tale disponibilità, riterrebbe di dover riconsiderare anche la propria posizione, in quanto non nasconde di nutrire alcune perplessità rispetto alle proposte di stralcio, avuto riguardo al carattere organico che il Governo aveva inteso attribuire alla propria manovra economica, con il DPEF, con il decreto-legge n. 112 e con il provvedimento in esame considerato nella sua interezza.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che il Governo, nella persona del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ha già manifestato l'intenzione di non opporsi allo stralcio, sulla base della richiesta avanzata dai presidenti delle Commissioni X e XI. Ritiene pertanto che le Commissioni riunite debbano procedere alla deliberazione dello stralcio.

Maino MARCHI (PD) rileva che il contenuto dell'articolo 3, di cui i relatori hanno richiesto lo stralcio, è già confluito nel testo del decreto-legge n. 112 del 2008.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rilevare che i relatori hanno richiesto lo stralcio di ulteriori disposizioni rispetto a quelle segnalate dal presidente della X Commissione e dal presidente della XI Commissione, osserva che effettivamente una riflessione dovrebbe essere compiuta sull'omogeneità del contenuto delle disposizioni che rimarrebbero a seguito dello stralcio nel disegno di legge C. 1441.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la I Commissione, rileva che la decisione di proporre lo stralcio di ulteriori disposizioni risulta coerente con l'orientamento maturato in favore dello stralcio e osserva che, ovviamente, qualora si operasse un ripensamento su tale orientamento, sarebbe necessario anche valutare di nuovo gli articoli segnalati dai relatori.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa di non aver inteso manifestare una contrarietà alla proposta di stralcio, ma solo di aver svolto considerazioni di carattere generale sull'organizzazione dei lavori parlamentari.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel condividere la proposta di stralcio avanzata dai relatori, concorda con le considerazioni del presidente Giorgetti sulla necessità di valutare bene l'omogeneità delle disposizioni rimanenti nel provvedimento. In proposito, cita a titolo di esempio la disposizione dell'articolo 40 in materia di trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome che rimarrebbe nel disegno di legge C. 1441, mentre le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 39, sempre vertenti in materia di pubblica amministrazione, verrebbero stralciate.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rispondendo al deputato Baretta, chiarisce che gli articoli da stralciare sono stati individuati sulla base di un criterio basato sulla materia alla quale le disposizioni sono riconducibili: in particolare, l'articolo 40 reca disposizioni finalizzate alla tra-

sparenza in materia di retribuzioni e collaborazioni autonome relative alle pubbliche amministrazioni, laddove gli altri articoli 37, 38 e 39 attengono a profili più propriamente lavoristici. Per quanto riguarda gli articoli il cui contenuto è confluito nel decreto-legge n. 112 del 2008, fa presente che essi sono tuttora parte integrante del provvedimento in titolo e devono, pertanto, essere oggetto di stralcio, nel caso in cui si ritengano di competenza delle Commissioni X o XI, fermo restando che queste potranno poi provvedere a sopprimerli nella fase emendativa in quanto confluiti in un decreto-legge che a quel momento risulterà già convertito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone quindi in votazione le proposte di stralcio avanzate dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di sottoporre all'Assemblea la proposta di stralcio degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 31 e 70, nonché quella di stralcio degli articoli 23, 24, 32, 37, 38, 39, 65, 66 e 67 del disegno di legge C. 1441.

La seduta termina alle 11.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.40.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)

9

SEDE REFERENTE

Lunedì 4 agosto 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2008.

Giorgio JANNONE (PdL), relatore per la VI Commissione, invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) rilevando l'assoluta chiusura della maggioranza ad ogni ipotesi di modifica del testo, evidenzia che in queste condizioni il lavoro delle Commissioni risulta privo di utilità.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra gli emendamenti 20.1 e 20.2, di cui è cofirmatario, ribadendo l'esigenza di prevedere una disciplina differenziata per i lavoratori italiani e comunitari, da un lato, e per quelli extracomunitari dall'altro.

Bruno TABACCI (UdC) osserva che le Commissioni non possono fare altro che prendere atto delle procedure e dei tempi imposti dal Governo, rilevando che essi hanno determinato conseguenze negative nella predisposizione del testo del provvedimento tali da indurre persino la Presidenza della Repubblica a esprimere rilievi. Ritiene altresì particolarmente grave che agli organi di stampa siano state rese dichiarazioni secondo cui l'opposizione era d'accordo su alcune misure assai discuti-

bili del provvedimento, mentre l'intero contenuto del decreto-legge è stato determinato dalla volontà del Governo, che ha impedito al Parlamento la possibilità di un serio esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Livia Turco 20.1 e Bucchino 20.2.

Pier Paolo BARETTA (PD) intervenendo sull'emendamento 21.1, osserva che esso riproduce una disposizione contenuta nel testo approvato dalla Camera, al fine di evitare che le ragioni tecniche e organizzative che possono giustificare l'apposizione di un termine al rapporto di lavoro coincidano con le normali condizioni di lavoro. La proposta emendativi prevede al contrario che tali ragioni siano riconducibili a condizioni oggettivamente rilevabili, riferibili a loro volta a circostanze straordinarie.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Damiano 21.1 e 21.2. Respingono quindi gli identici emendamenti Damiano 21.3 e Borghesi 21.4.

Aldo DI BIAGIO (PdL) ritira il proprio emendamento 21.14, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento Di Biagio 21.14, il quale rinvia ad accordi tra le parti sociali.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Antoni Dis 1.1.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone alle Commissioni di considerare respinti i restanti emendamenti, ai fini di permetterne la presentazione in Assemblea.

Le Commissioni concordano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I e XI e del Comitato per la legislazione.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori Zorzato per la V Commissione e Jannone per la VI Commissione, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che le Presidenze delle Commissioni riunite si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competi-	
tività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B	
Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Esame e conclusione - Parere favorevole	
con osservazione)	11
ALLEGATO (Parere approvato)	13
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competi-	
tività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Emendamenti	
C. 1386-B Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 4 agosto 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386-B Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, rileva che il provvedimento, che il Comitato esamina, per i profili di competenza, nelle sole parti modificate dal Senato, non presenta aspetti problematici per quanto attiene al rispetto del riparto delle competenze legislative stabilito dal-

l'articolo 117 della Costituzione. Per quanto riguarda gli altri aspetti, osserva che il comma 1-bis dell'articolo 21 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, introducendo una distinzione tra la disciplina applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e quella applicabile alle violazioni che non siano oggetto di detti giudizi. Per effetto di tale previsione, le violazioni per le quali siano stati instaurati giudizi non conclusi con sentenze passate in giudicato verrebbero sanzionate in modo diverso da violazioni analoghe commesse successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione o anche antecedentemente a tale data, quando per esse non sia stato ancora instaurato un giudizio, il che potrebbe risultare in contrasto col principio costituzionale di ragionevolezza delle disparità di trattamento disciplinate dalla legge.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato), volta a richiamare l'attenzione delle Commissioni di merito sull'opportunità di prevedere una diversa formulazione dell'articolo 21, comma 1-bis, tale da garantire pienamente il rispetto del principio di ragionevolezza ricavabile dall'articolo 3 della Costituzione.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS prende atto della considerazione della relatrice, facendo tuttavia presente che la disposizione relativa ai contratti di lavoro a termine era già contenuta nel testo licenziato dalla Camera e che il Senato si è limitato a precisarne la portata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 4 agosto 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Emendamenti C. 1386-B Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, rilevato che gli emendamenti 20.1 Livia Turco, 20.2 Bucchino, 20.3 Cambursano, 21.1 Damiano, 21.2 Damiano, 21.3 Damiano, 21.4 Borghesi, 60.1 Borghesi e Dis.1.1 D'Antoni non presentano profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1386-B Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria », limitatamente alle parti modificate dal Senato;

osservato che, con riferimento a tali modifiche, rilevano le materie « diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea », « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordine pubblico e sicurezza », « ordinamento civile » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », che, rispettivamente, le lettere a), e), h), l) ed m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato, in particolare, con riferimento alle conseguenze della violazione della normativa in materia di presupposti e modalità di stipulazione o proroga dei contratti di lavoro a termine, che l'articolo 21 del decreto-legge in esame introduce una distinzione tra la disciplina applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quella applicabile alle violazioni che non siano oggetto di detti giudizi;

considerato in proposito che, in base alla formulazione della disposizione in questione, le violazioni per le quali siano stati instaurati giudizi non conclusi con sentenze passate in giudicato sarebbero sanzionate in modo diverso da violazioni analoghe commesse antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione per le quali non sia stato ancora instaurato un giudizio ovvero successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione;

ritenuto, pertanto, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che detta formulazione potrebbe non integrare pienamente il rispetto dei canoni di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, all'articolo 21, l'opportunità di prevedere una formulazione del comma 1-bis che garantisca pienamente il rispetto dei canoni di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

_	_				-	~	_
S	O	M	M	A	R	1	O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 4 agosto 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la	
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.	
C. 1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla V e VI Com-	
missione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)	15
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	23
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dagli onorevoli Damiano e Paladini)	24

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 4 agosto 2008. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 9.10.

Decreto-legge 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla V e VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), presidente e relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul decreto-

legge n. 112 del 2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la perequazione tributaria, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tra le modifiche afferenti agli ambiti di competenza della XI Commissione, segnala che all'articolo 20 è stato modificato il comma 10 in materia di requisiti necessari per percepire l'assegno sociale, già peraltro oggetto di modifiche da parte della Camera dei deputati. Al riguardo, ricorda che, secondo la normativa ora vigente, possono fare richiesta della prestazione assistenziale dell'assegno sociale, che prescinde da qualsiasi versamento contributivo, i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea ovvero i cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno, purché residenti in Italia: l'assegno viene erogato solo al compimento dei 65 anni di età a condizione di non superare un certo limite di reddito (pari, per il 2008, a 5.142,67 euro, se non coniugato, e 10.285,34 euro se coniugato) e non è reversibile. Fa presente che il testo iniziale del decreto-legge disponeva che l'assegno sociale, a decorrere dal 1º gennaio 2009, fosse corrisposto agli aventi diritto a condizione che avessero soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, modificando quello aveva previsto l'aumento, da cinque a dieci anni, del periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale necessario per la corresponsione dell'assegno sociale, e aveva inoltre introdotto un ulteriore requisito essenziale ai fini della corresponsione, consistente nell'aver lavorato legalmente e in via continuativa per lo stesso periodo temporale con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale.

In seguito alle modifiche apportate dal Senato, resesi necessarie in considerazione delle incertezze interpretative sull'ambito soggettivo di applicazione della norma che finiva per riguardare anche i cittadini italiani, è stato soppresso il requisito di aver prestato legalmente attività lavorativa con un reddito almeno pari all'assegno sociale per almeno dieci anni in via continuativa.

Pertanto, prevedendosi come unica condizione ai fini della fruizione dell'assegno sociale l'aver soggiornato legalmente nel territorio nazionale in via continuativa per un determinato periodo di tempo, viene in sostanza ripristinata la disposizione presente nel testo iniziale, con l'unica differenza di raddoppiare (da cinque a dieci anni) la durata di tale periodo.

Si sofferma poi sull'articolo 21, precisando le diverse modifiche che il testo originario del decreto-legge ha subito inizialmente presso la Camera e in seguito nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare, nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera sono stati aggiunti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 3-bis, che sono poi confluiti, con una significativa modifica al comma 1-quater relativa all'ambito temporale di applicazione della disciplina, nell'emendamento Dis. 1.1 del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia in Assemblea.

Precisa che rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha disposto la riformulazione del comma 1-ter e la soppressione dei commi 1-bis, 1-quater e 3-bis.

Ricorda che il comma 1 dell'articolo 21 in esame è volto a novellare l'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 368/2001, ai sensi del quale l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Con la modifica in esame viene precisato che l'apposizione del termine è consentita anche se tali ragioni giustificative sono riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Il comma 1-bis – inserito dalla Camera – specificava, con norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo), che le summenzionate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo devono essere determinate da condizioni oggettive, « quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico ».

I commi 1-ter, 1-quater, e 3-bis, anch'essi introdotti alla Camera, erano intesi a sostituire, per alcune fattispecie di violazione della disciplina del contratto a termine, l'effetto della trasformazione del medesimo in contratto a tempo indeterminato con l'obbligo del pagamento di un'indennità. Veniva stabilito che tale modifica aveva carattere retroattivo, applicandosi ai giudizi in corso, fatte salve, naturalmente, le sentenze passate in giudicato. Peraltro, dalla formulazione della norma (comma 1-quater) non era chiaro se essa concernesse solo i giudizi in corso (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) o se fosse una nuova disciplina a regime. In particolare, con la modifica introdotta, trovava applicazione l'istituto di un'indennità a titolo risarcitorio (e non si verificava più la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro) per i casi di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine (articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 368/ 2001) o alla proroga del medesimo (articolo 4 del decreto legislativo n. 368/ 2001). I limiti minimi e massimi dell'indennità summenzionata erano pari ad un ammontare compreso tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; l'importo era determinato, in concreto, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 (numero dei dipendenti occupati; dimensioni dell'impresa; anzianità di servizio del prestatore di lavoro; comportamento e condizioni delle parti). Restava ferma, invece, la disciplina sulla conversione a tempo indeterminato del contratto, nei casi di prosecuzione di fatto del rapporto oltre il termine pattuito e di successione di rapporti a termine, conversione che avveniva alle condizioni definite dall'articolo 5, commi da 2 a 4-bis, del citato decreto legislativo n. 368/2001. Il comma 3-bis specificava altresì che per le fattispecie interessate dal principio dell'indennità si applicava l'articolo 1419, primo comma, del codice civile, secondo cui la nullità parziale di un contratto (o la nullità di singole clausole) determina la nullità dell'intero contratto, qualora risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità.

A seguito delle modifiche introdotte al Senato, e in particolare con la soppressione del comma 1-bis, viene meno la norma di interpretazione autentica secondo cui le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l'apposizione del termine devono essere determinate da condizioni oggettive, « quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico ».

Con la riformulazione del comma 1-ter e la soppressione dei commi 1-quater e 3-bis, che riguardano le sopra menzionate norme volte a sostituire, per alcune fattispecie di violazione della disciplina del contratto a termine, l'effetto della trasformazione del medesimo in contratto a tempo indeterminato con

l'obbligo del pagamento di un'indennità, si intende chiarire, per evitare eventuali dubbi interpretativi, che la disciplina introdotta dalla Camera (secondo cui, per i casi di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine (articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 368/ 2001) o alla proroga del medesimo (articolo 4 del decreto legislativo n. 368/ 2001) il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro e quindi non si verifica più la trasformazione a tempo indeterminato contratto di lavoro) si applica solamente ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di condel presente decreto-legge, versione fatte salve le sentenze passate in giudi-

Infine fa presente che all'articolo 41 è stato modificato il comma 8, volto a novellare il comma 3 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 66 del 2003 recante le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme del medesimo decreto legislativo in materia di orario di lavoro.

Il testo iniziale del comma 8 (non modificato dalla Camera), intervenendo sul comma 3 del citato articolo 18-bis, prevedeva la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro (per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione) anche nel caso di violazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2003, a norma del quale il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi determinate caratteristiche.

La modifica introdotta del Senato è diretta a correggere un errore materiale contenuto nel testo iniziale del decreto-legge, che erroneamente rinviava al comma 3, anziché al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 66/2003, al fine di prevedere una sanzione am-

ministrativa per il datore di lavoro in caso di violazione dell'obbligo di concedere al lavoratore il riposo settimanale. Pertanto, il testo approvato dal Senato prevede che si applichi la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione, anche nel caso di violazione dell'articolo 9, comma 1, del deceto legislativo n. 66/2003. Tale disposizione stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, precisando (con un periodo aggiunto dal comma 5 dell'articolo 41 in esame) che tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole con osservazioni (allegato 1).

Maria Grazia GATTI (PD), dopo aver evidenziato la ristrettezza dei tempi che ha connotato le varie fasi della discussione del provvedimento in questione già dalla prima lettura, prende atto positivamente della modifica al comma 8 dell'articolo 41, che reintroduce una sanzione amministrativa per il datore di lavoro in caso di violazione dell'obbligo di concedere al lavoratore il riposo settimanale. Ricorda comunque che in altri provvedimenti adottati dal Governo, volti ad incidere sulla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, sono state assunte decisioni sbagliate che potrebbero pregiudicare l'attività svolta dal precedente Governo in tale

Con riferimento all'articolo 20, comma 10, del decreto-legge, fa presente che si è in presenza di una ingiustificata esclusione dall'ambito di applicazione della norma di un rilevante numero di extracomunitari, provenienti in gran parte da Paesi dell'Africa che versano in condizioni economiche sottosviluppate, dove l'età media non raggiunge livelli molto elevati e con i quali non sono stati stipulati dall'Italia accordi di reciprocità.

Pertanto, pur trattandosi di persone che lavorano e che versano i contributi all'INPS, difficilmente tali soggetti potranno maturare i requisiti pensionistici in base alla vigente legislazione in materia, con la conseguenza paradossale che la loro contribuzione verrà utilizzata per l'erogazione di pensioni destinate ad altri. Ritiene dunque sia necessario abbandonare i pregiudizi che circondano il tema dell'immigrazione, che invece considera un elemento di ricchezza, non solo culturale, per il nostro Paese, e rileva la necessità di intraprendere iniziative positive al riguardo.

Ritiene poco corretta la suddetta disposizione sugli assegni sociali contenuta nel presente decreto-legge, anche con riferimento ai cittadini comunitari, che hanno pieno diritto di vivere e lavorare nel nostro Paese, e considera grave che si sia voluto portare da 5 a 10 anni il periodo di soggiorno necessario per conseguire il diritto al beneficio in oggetto. In conclusione, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Maria Anna MADIA (PD), dopo aver espresso un giudizio negativo sul provvedimento in esame per i tagli indiscriminati a settori strategici, quali l'università, la scuola, la ricerca, si sofferma sulle modifiche all'articolo 21, che ritiene un vero e proprio attentato allo Stato di diritto. Richiama l'attenzione sulla fattispecie contemplata dalla disposizione richiamata, relativa alla condizione di molti lavoratori che hanno stipulato con una stessa azienda per un lungo periodo di tempo contratti a tempo determinato. Tali lavoratori, pur vantando di fatto un rapporto di lavoro continuativo con l'azienda, sono comunque privi delle garanzie dal punto di vista retributivo o di flessibilità in uscita che dovrebbero essere proprie di un rapporto di lavoro di tale natura.

Fa poi presente che la decisione per un lavoratore di ricorrere al giudice del lavoro è molto spesso sofferta in considerazione degli elevati costi del giudizio che può durare diversi anni. Richiama poi l'attenzione sulla paradossale situazione in cui potrebbe versare un lavoratore che, in presenza di un giudizio in appello avverso ad una sentenza di primo grado che abbia comunque previsto la reintegra nel posto di lavoro, potrebbe vedere disposto l'indennizzo in luogo della reintegra in virtù della disposizione introdotta nel provvedimento in esame.

Conclude preannunciando per i motivi sopra indicati un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Aldo DI BIAGIO (PdL), apprezzando il carattere generale della manovra in esame, dichiara che è suo profondo interesse veicolare l'attenzione dei colleghi verso alcuni punti del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria che in questi ultimi giorni è stato modificato dal Senato.

Fa presente come siano all'attenzione della Commissione talune disposizioni che hanno destato molteplici preoccupazioni nell'opinione pubblica, segnatamente presso quelle fasce più deboli nei confronti delle quali ritiene che debba essere forte il suo impegno politico e il suo rispetto.

Fa riferimento all'articolo 21 del decreto-legge 112 del 2008, il cui attuale testo, così come modificato dal Senato, prevede che il blocco del reintegro per i lavoratori precari riguardi soltanto quei lavoratori che abbiano avviato un giudizio. In nome di una più accentuata tutela nei confronti dei lavoratori, ritiene che, in presenza di irregolarità, il datore di lavoro debba essere tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro secondo gli importi stabiliti nel decreto-legge soltanto nei casi in cui non vi siano accordi contrattuali diversi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

In merito alla disposizione sugli assegni sociali, esprime perplessità circa il requisito dei dieci anni di soggiorno legale, in via continuativa, sul territorio italiano. Infatti la sussistenza di un tale criterio rischierebbe, a suo avviso, di emarginare quelle fasce di connazionali, residenti oltre il confine italiano, che intendono rientrare in patria nell'età della pensione.

Esprime condivisione per la correzione dell'errore tecnico di natura formale apportata dal Senato all'articolo 41, visto che il permanere dell'errore avrebbe prodotto come effetto negativo la cancellazione delle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che neghino ai dipendenti il diritto al riposo settimanale.

Ritiene doveroso tutelare il mondo del lavoro, segnatamente quello dei lavoratori più deboli, intendendo fare riferimento a tutti i lavoratori cittadini italiani indipendentemente dal territorio di residenza. Ritiene che tale atteggiamento sia propedeutico a qualsivoglia manovra di incentivazione della crescita e dello sviluppo del Paese.

Cesare DAMIANO (PD) dopo aver precisato di convenire sull'esigenza di andare nella direzione di una semplificazione del quadro normativo in materia di lavoro, al fine di rendere più snelle le procedure e meno opprimente il peso della burocrazia, ritiene che il Governo invece stia portando avanti un'opera silenziosa e maliziosa di deregolamentazione del mercato del lavoro, messa in atto senza il necessario confronto con le parti sociali. Fa notare che i provvedimenti adottati dal Governo, come quello all'attenzione della Commissione nella seduta odierna, mirino ad un vero e proprio svuotamento della legge n. 247/2008, di attuazione del Protocollo sul welfare, stipulato con le parti sociali dall'Esecutivo precedente, in base al quale invece si erano raggiunte intese importanti anche in materia di contratti a tempo determinato. Fa presente inoltre che anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la maggioranza di Governo è intervenuta per pregiudicare gli effetti delle disposizioni introdotte nella passata legislatura, da ultimo con il decreto legislativo n. 81 del 2008, differendo, ad esempio, i termini di efficacia di norme particolarmente importanti relative alla documentazione di rischio e alle visite mediche nei luoghi di lavoro. Fa notare poi che, alla luce degli annunciati interventi del Governo in materia di età pensionabile e sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, si profila la messa in atto un'azione sempre più volta a mettere in pericolo l'esistenza dello Stato sociale. A tale proposito ricorda che il tentativo di modificare il richiamato articolo esperito nella XIV legislatura dal Governo di centrodestra, non sia andato a buon fine grazie alla decisa opposizione svolta dalle forze sociali e dai partiti di centrosinistra, fortemente contrari ad una proposta normativa che tendesse ad una riduzione delle garanzie sociali per i lavoratori.

Osserva come nel provvedimento all'esame della Commissione siano emerse profonde contraddizioni nella stessa maggioranza, come testimoniato dal precedente intervento dell'onorevole Di Biagio e dalle numerose dichiarazioni di esponenti dell'Esecutivo volte a prendere le distanze dalle modifiche introdotte alla Camera dei deputati da alcuni gruppi parlamentari interni alla stessa maggioranza di Governo. Ricorda che l'opposizione, a differenza di quanto affermato da alcuni esponenti della maggioranza, ha manifestato ripetutamente la propria contrarietà sulle disposizioni contenute nel decreto-legge in questione, con particolare riferimento a quelle in materia di contratto a tempo determinato, attraverso la presentazione di numerose proposte emendative tese ad abrogarle. Fa notare poi che solo grazie alla diligente ed attenta azione svolta dall'opposizione è stato possibile evitare la modifica della norma che impone al datore di lavoro di comunicare i dati relativi all'assunzione del lavoratore nelle 24 ore precedenti l'instaurazione del rapporto stesso, che, a suo avviso, ha contribuito sensibilmente ad arginare il fenomeno delle cosiddette assunzioni post mortem.

Pur prendendo atto della modifica introdotta al Senato in materia di assegno sociale, grazie alla quale molti soggetti indigenti, circa 800.000, potranno continuare a fruire di tale beneficio, ritiene permangano problemi di discriminazione in relazione ai soggetti extracomunitari e agli stessi cittadini italiani residenti all'estero, nonché ai loro figli in attesa di ricongiungimento familiare.

Nonostante prenda atto della modifica all'articolo 21 del decreto-legge in esame, che, al comma 1-bis, ha circoscritto ai soli giudizi in corso l'efficacia della disciplina che prevede, in luogo della trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di indennizzare il prestatore di lavoro in caso di violazione sulle norme relative alla stipulazione del contratto a termine o alla proroga del medesimo, ritiene che tale disposizione, non riferendosi solamente ad alcuni lavoratori della società Poste italiane, come da più parti evidenziato, ben potendo riguardare anche altre aziende, tra cui la RAI, potrebbe pregiudicare la situazione di tutti coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole in primo grado, ottenendo il reintegro in azienda, e sono in attesa di giudizio d'appello. Fa notare pertanto che tale normativa, seppur modificata, è affetta da vizi di incostituzionalità, operando una ingiusta discriminazione tra colui che vanta una sentenza passata in giudicato. ottenendo il reintegro azienda con contratto a tempo indeterminato, colui che vanta un procedimento in corso e potrà pertanto beneficiare solo di un indennizzo e colui che vorrà ricorrere in giudizio in futuro.

Esprime perplessità sul comma 1 dell'articolo 21, che ammette la possibilità di
stipulare contratti a termine per ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, nonché
sulle disposizioni previste ai commi successivi, a norma dei quali la disciplina di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo
n. 368 del 2001, da ultimo modificata
dalla legge n. 247 del 2007, in materia di
rinnovi di contratti a termine e di precedenza nelle assunzioni, possono essere
derogate dalle eventuali diverse previsioni

dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale e aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ritiene che tale principio derogatorio, inopportunamente introdotto in via generale per i contratti a tempo determinato, avrebbe potuto essere applicato validamente con riferimento al contenzioso in atto tra Poste italiane s.p.a. e i tanti lavoratori assunti presso tale società con contratto a termine, al fine di favorire un accordo a livello sindacale, che consentisse ai lavoratori di essere reintegrati in organico e all'azienda di dilazionare nel tempo i rientri dei lavoratori, preservando l'equilibrio del proprio bilancio.

Rileva un vizio di natura formale nel già citato comma 1-bis dell'articolo 21, che introduce l'articolo 4-bis nel decreto legislativo n. 368 del 2001, che fa riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ritiene che tale comma potrebbe far sorgere incertezze nell'interpretazione dell'entrata in vigore della disposizione, considerato che, in virtù della tecnica della novellazione utilizzata, l'entrata in vigore della disposizione potrebbe ritenersi riferita al alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 368, anziché alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Pur facendo notare che sarebbe stato pertanto auspicabile inserire nel decreto-legge una norma ad hoc sull'entrata in vigore dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 368 del 2001, introdotto dal decreto-legge esame, ritiene che la soluzione migliore sarebbe stata comunque quella di eliminare qualsiasi riferimento alla clausola dell'indennizzo ed abrogare il comma 1-bis dell'articolo 21, che ritiene in contrasto con la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 70, emessa il 28 giugno 1999, in base alla quale si esclude la possibilità del peggioramento delle condizioni dei lavoratori precari.

Infine, dopo aver preannunciato voto contrario alla proposta di parere formu-

lata dal relatore, formula, anche a nome dell'onorevole Paladini, una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2).

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo che il provvedimento in esame ristabilisca un principio di equità tra lavoratori italiani e lavoratori extracomunitari. A tale riguardo si dichiara contrario alla condizione di numerosi extracomunitari sessantacinquenni che, giungendo in Italia, vantano solo per il requisito anagrafico un diritto all'assegno sociale.

Esprime infine apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 21 che consente di ristabilire equità soprattutto nelle pubbliche amministrazioni dove le assunzioni a tempo determinato non possono e non devono produrre alcun diritto all'assunzione a tempo indeterminato, stante la regola costituzionale del pubblico concorso.

Giuliano CAZZOLA (PdL), presidente e relatore, pur riconoscendo l'esistenza di errori nel testo del decreto-legge a cui ritiene abbiano concorso in tanti, sottolinea come alle correzioni di quegli errori abbiano contribuito ugualmente diversi attori.

Precisa che la formulazione della disposizione in materia di assegno sociale licenziata dalla Camera dei deputati non avrebbe prodotto – come indicato dall'onorevole Damiano – l'eliminazione di circa 800.000 assegni sociali in erogazione, ma l'eliminazione di un numero decisamente inferiore degli setssi, considerato che gran parte degli 800.000 titolari in questione sono in possesso dei requisiti previsti dalla formulazione della norma licenziata dalla Camera.

Con riferimento alla questione dell'indennizzo in luogo della reintegra nel posto di lavoro, che riguarderebbe i lavoratori delle Poste italiane s.p.a., richiama l'attenzione sull'intervento del precedente Governo che, in analogia con quanto disposto dal decreto-legge per i lavoratori delle Poste, era intervenuto sul contenzioso dei transfrontalieri italo-svizzeri in considerazione degli effetti economici che sarebbero derivati dal contenzioso medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, risultando così preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dagli onorevoli Damiano e Paladini.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione.

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la perequazione tributaria, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (C. 1386-B);

valutata positivamente la modifica apportata all'articolo 20, in virtù della quale, ai fini della fruizione dell'assegno sociale, si richiede unicamente il soggiorno legale nel territorio nazionale in via continuativa per dieci anni, e non anche per il medesimo periodo lo svolgimento di un'attività lavorativa legale, come previsto dal testo licenziato dalla Camera dei deputati;

preso atto - all'articolo 21 - della riformulazione del comma 1-ter e della soppressione dei commi 1-quater e 3-bis all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, con le quali si intende chiarire - in relazione alla gravità della situazione a cui si vuole porre rimedio - che, per i casi di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine (articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 368/2001) o alla proroga del medesimo (articolo 4 del decreto legislativo n. 368/2001), l'obbligo per il datore di lavoro di indennizzare il prestatore di lavoro si applica solamente ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, fatte salve le sentenze passate in giudicato;

preso atto della modifica al comma 8 dell'articolo 41 volta a correggere un errore materiale contenuto nel testo iniziale del decreto-legge, che erroneamente rinviava al comma 3, anziché al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 66/2003, al fine di prevedere una sanzione amministrativa per il datore di lavoro in caso di violazione dell'obbligo di concedere al lavoratore il riposo settimanale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere idonee misure di tutela dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE che versino in condizioni di disagio economico;
- b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il riferimento ad un confronto con le parti sociali interessate allo scopo di individuare ogni possibile soluzione di carattere stragiudiziale del contenzioso in materia di assunzioni a termine e stagionali nelle aziende a prevalente capitale pubblico anche sulla base delle più recenti innovazioni legislative.

ALLEGATO 2

Decreto-legge 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI DAMIANO E PALADINI

La XI Commissione,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge dal titolo « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la perequazione tributaria » (C. 1386-B);

premesso che:

anche dopo l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, la politica complessiva del governo sui temi del lavoro, concretizzatasi in gran parte nel provvedimento in oggetto, si caratterizza, con determinazione, per un'opera di sostanziale svuotamento della legge n. 247 del 2008, di attuazione del Protocollo del welfare, invocando a pretesto una generica « strategia di semplificazione » così come non mancano misure di attenuazione e messa in forse, se non quando di vera e propria abolizione, degli strumenti normativi adottati dal precedente governo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e estensione della sfera dei diritti dei lavoratori:

in particolare, nel corso del procedimento di conversione del presente decreto è stato inserito all'articolo 21 il comma 1-bis che penalizza gravemente i lavoratori con contratto a tempo determinato che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto abbiano in corso un procedimento giudiziario nei confronti del proprio datore di lavoro per violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001;

ciò costituisce una discriminazione grave tra i lavoratori che hanno beneficiato del reintegro nel posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato in seguito ad una sentenza della magistratura che ha riconosciuto l'abuso, da parte dell'impresa, delle assunzioni a termine, e coloro che, per la stessa fattispecie potranno beneficiare soltanto di un semplice indennizzo;

la norma in oggetto crea, inoltre, un *vulnus* senza precedenti nei confronti di quei lavoratori che, in forza di una sentenza di primo grado divenuta esecutiva, sono già stati reintegrati in azienda con contratto a tempo indeterminato, e si trovano in attesa della sentenza di secondo grado, e dunque con un giudizio ancora in corso;

il comma 1-bis dell'articolo 21, infine, contrasta con la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 70 emessa il 28 giugno 1999, che esclude la possibilità del peggioramento delle condizioni dei lavoratori precari, che è stata richiamata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 7 febbraio 2000,

esprime

PARERE CONTRARIO.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni V e IV) (Esame e conclusione – Parere con condizione)	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	
SEDE REFERENTE:	
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	9
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	11
ALLEGATO (Parere approvato)	13
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Emendamenti C. 1386-B Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	12
V Bilancio, tesoro e programmazione	

XI Lavoro pubblico e privato

OFF	~~		
SEDE	C(0)	NSUL	TIVA

0222 0011002111111	
Decreto-legge 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.	
C. 1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla V e VI Com-	
, II	1.5
missione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	15
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	23
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dagli onorevoli Damiano e Paladini)	24

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



16SMC0000480